



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006773 - 14/06/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 114 GIU. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di MILANO
Corso Europa 11
20122 Milano

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 141/2011 _ Tirocinio _ applicazione convenzione quadro _ esonero prima prova esame di Stato

Con riferimento al quesito del 21 aprile 2011 con il quale si chiede se sia possibile

1. per uno studente che nell'anno accademico 2011/2012 si iscrive al secondo anno di magistrale entrare in convenzione svolgendo nel suo secondo anno universitario il tirocinio in convenzione e poi completarlo, una volta laureato, con due anni di tirocinio ordinario;
2. per i laureati triennali che hanno piani di studio rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla convenzione quadro ottenere l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato che si terrà a giugno 2011;
3. per i laureati magistrali che hanno piani di studio rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla convenzione quadro ottenere l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato che si terrà a giugno 2011;
4. per gli studenti che si immatricolano al primo anno della magistrale nell'anno accademico 2011/2012 iscriversi al registro tirocinanti pochi giorni dopo l'immatricolazione;

si osserva quanto segue.

In relazione al primo quesito va evidenziato che lo svolgimento di un corso di laurea in convenzione presuppone il conseguimento dei CFU indicati nell'art. 2 della convenzione quadro (nonché di quelli indicati nell'art. 1 qualora lo studente non sia in possesso di una laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28, ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270) e prevede l'espletamento del tirocinio con un numero ridotto di ore (1000 ore nel biennio contro le circa 1000 ore annuali richieste normalmente (20 ore settimanali)). Tale riduzione di impegno orario è giustificata dalla circostanza che il tirocinio è inserito in percorso integrato tale da garantire allo studente l'acquisizione del titolo di studio e lo svolgimento del tirocinio. Ancorché non si ravvisino motivi ostativi ad applicare la convenzione a partire dal secondo anno universitario qualora lo studente sia in grado di acquisire al termine degli studi specialistici il numero di CFU indicati nella convenzione quadro e a condizione che solo per il secondo anno di immatricolazione (e non anche per quelli in cui lo studente dovesse andare "fuori corso") si possa beneficiare del numero ridotto di ore di tirocinio (500 ore annue), si ritiene che

tale possibilità debba essere espressamente regolamentata dall'accordo fra Ordine ed Università, in quanto viene ridotto alla metà il tempo destinato al tirocinio durante il percorso universitario.

In relazione ai quesiti 3 e 4, come illustrato nell'informativa 48 del 13 giugno 2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto opportuno estendere l'esonero dalla prima prova scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine territoriale ed Università, abbiano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti, i crediti formativi indicati nelle tabelle di cui alla convenzione quadro.

In relazione al quarto quesito si evidenzia che la data di iscrizione al registro del tirocinio, come emerge dall'art. 6, comma 5 del DM 7 agosto 2009, n. 143, sarà necessariamente successiva alla data di immatricolazione al corso di laurea magistrale.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

